



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 28.2.2023

OGGETTO: Modalità di notifica a mezzo pec, di istanza di accesso telematico ex art 492-bis cpc e pagamento telematico delle indennità di trasferta dell'UNEP

Il Presidente,

visto il d.lgs. 149/2022,
visto il D.L. 198/2022,
vista la l. 197/2022,

Premesso che dal 28 febbraio 2023, con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia relativa al processo civile, sono state apportate modifiche alle modalità di notificazione degli atti e in materia di ricerca telematica sui beni del debitore ex art 492-bis cpc;

Considerato che tali importanti novità hanno reso opportuna una coordinazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

Considerato che il D.L. 198/2022 ha introdotto l'obbligatorietà del pagamento telematico, tra le altre spese, delle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, ma che, allo stato, non è possibile effettuare i suddetti pagamenti telematici a mezzo PagoPa, essendo ancora in corso una sperimentazione delle due fasi presso l'Unep di Milano e dovendo attendersi l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 149-bis cpc;

Tenuto conto degli esiti della riunione tra il Dirigente Unep e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia in data 24 febbraio 2023;

DISPONE

Tutti gli atti da presentarsi all'Ufficio NEP per la notifica dovranno essere necessariamente muniti di relata secondo i modelli allegati al presente provvedimento. Analoghi modelli sono stati già resi disponibili dal Dirigente Unep al Consiglio dell'ordine degli Avvocati locale.

Sarà cura dell'avvocato provvedere, pertanto, alla notifica in proprio e a mezzo pec per i destinatari muniti di posta elettronica certificata; sarà possibile richiedere la notifica agli Ufficiali Giudiziari previa dichiarazione alternativamente di una delle seguenti condizioni ovvero che la notifica riguardi:

- un procedimento instaurato prima del 28.02.2023;

- che il destinatario non sia titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- che non sia stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o che la notifica a mezzo posta elettronica certificata abbia avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- che non sia stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o che la notifica a mezzo posta elettronica certificata abbia avuto esito negativo ovvero per causa imputabile al destinatario, ma che non sia stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito.

Quanto all'istanza di ricerca telematica ex artt. 492-bis cpc e 155-quinquies disp. att. cpc, al fine di ottenere l'attestazione prevista per interrogare direttamente i gestori delle banche dati, l'avvocato del creditore istante dovrà presentare richiesta all' Ufficio UNEP di rilasciare "attestazione di inattuabilità dell'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario per inidoneità delle strutture tecnologiche al collegamento telematico diretto a norma dell'art. 155 quinquies disp. att. cpc", secondo il modello di richiesta allegato; ciò in alternativa all'istanza a questo Presidente, nei soli casi previsti dal novellato terzo comma dell'art. 492-bis cpc.

Quanto al pagamento telematico dei diritti e delle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari e sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 149-bis cpc, lo stesso è da considerarsi allo stato inattuabile.

Ogni ulteriore aggiornamento in seguito alla messa a punto di quanto previsto dalla riforma Cartabia, verrà successivamente reso noto.

Il Presidente del Tribunale
Cristina Beretti

